

N. **G.TRIB.**
**' MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE
TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO
SEZIONE DI GENOVA**



**TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE**

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti
Paola Bozzo Costa
Daniela Di Sarno

Presidente rel.
Giudice
Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.

proposto da

nato a (GAMBIA), il C.F.
C.U.I. ID VESTANET

elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre n. 29/11 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in**

persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 febbraio 2020,

OSSERVA

1. cittadino del Gambia, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-*bis* d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 31.5.2019 e notificata il 26.6.2019, con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno per il tramite della Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto delle domande proposte.

Dal certificato del Casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Presidente di Sezione quale giudice delegato.

2. Il richiedente ha premesso di essere nato nel villaggio di il

(come apparentemente confermato dall'estratto del certificato di nascita da lui versato in atti), e di essere cresciuto in una famiglia di religione musulmana, salvo poi avere cambiato la sua religione originaria per diventare cristiano; ha precisato di essere di etnia mandinka e di avere frequentato la scuola per la durata di sei anni; sulla base di quanto da lui riferito, la sua famiglia di origine era composta dal padre e dalla madre, i quali si erano successivamente separati, rimanendo lui a vivere presso il padre (mentre la madre, che si era allontanata, era poi mancata), con la precisazione di essere l'unico figlio di sua mamma, e di avere dei fratellastri.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale egli ha raccontato di avere avuto un grave problema con il padre in quanto questi non aveva accettato la sua conversione al cristianesimo; a suo dire il genitore, dopo averlo sottoposto ad una visita medica, avendo appreso dal dottore che non aveva problema alcuno, lo aveva picchiato e anche ferito; successivamente, un giorno, il genitore aveva mostrato l'intenzione di prendere una pistola che teneva in casa per ucciderlo; il suo fratellastro, spaventato dalle intenzioni paterne, lo aveva avvisato e lo aveva invitato a scappare; egli si era quindi recato alla Polizia per denunciare il genitore; i poliziotti si erano recati a casa loro ed avevano arrestato il padre, il quale, però, era stato trattenuto soltanto due giorni. Una volta rientrato a casa il genitore, la situazione sarebbe ancora peggiorata, con la precisazione che essa era aggravata per il fatto che la gente lo insultava per la strada, chiedendogli le motivazioni del suo cambiamento di religione, facendogli presente che nella loro comunità tutti erano musulmani. Quanto alle motivazioni della sua conversione, egli spiegava di avere frequentato la famiglia di un suo amico cristiano, che aveva un fratello "pastore", di essere andato qualche volta in chiesa (la a), e di avere apprezzato questa religione diversa e anche più "semplice" rispetto a quella musulmana. Per evitare problemi si era quindi spostato presso uno zio materno, presente in quel momento in Gambia per le sue vacanze, trattandosi di persona che si recava spesso in Libia per lavoro. Su consiglio dello zio, il quale gli aveva procurato un passaporto, nel 2015, si era spostato in Libia, svolgendo in quel paese prima l'attività di imbianchino e poi quella di parrucchiere. In quel paese sarebbe stato "arrestato" senza motivi e, quindi, costretto ad una detenzione della durata di circa otto mesi, subendo anche pesanti violenze (tanto che, a suo dire, i carcerieri pensandolo morto lo avevano "buttato fuori dalla prigione"). Aveva quindi lasciato anche la Libia e raggiunto l'Italia. Richiesto di spiegare le ragioni per cui non poteva tornare in Gambia, ha dichiarato che il padre lo avrebbe potuto uccidere, in quanto già lo aveva minacciato di tale azione estrema se non fosse tornato a praticare la religione musulmana.

3. Avanti al giudice designato, il ricorrente ha reso ampie dichiarazioni confermando, nella sostanza, quanto in precedenza era stato da lui dichiarato in Commissione. Egli ha precisato che il proprio padre, contadino di professione (avendo la disponibilità di terreni di sua proprietà), aveva avuto un primo matrimonio dal quale erano nati un maschio e due femmine, ribadendo che, dal secondo matrimonio, era nato lui solo, e sottolineando che tutti i componenti delle due famiglie avevano vissuto insieme sino a che il genitore non si era separato dalla seconda moglie. Secondo quanto esposto dal richiedente protezione, la separazione dei genitori era avvenuta che lui era

bambino e, in conformità con quanto previsto dalla religione musulmana, egli, in quanto maschio, pur desiderando vivere con la mamma, era rimasto con il proprio padre, mentre le femmine seguono la propria madre. Quanto al suo "incontro" con la religione cattolica, avvenuto quanto aveva circa tredici anni, confermava quanto già dichiarato circa la semplicità delle preghiere che sentiva recitare dai cristiani, con la precisazione, quanto ai contenuti, che siccome le persone da lui conosciute pregavano in inglese, non aveva la possibilità di comprendere bene il senso delle parole da loro pronunciate. Pur avendo deciso di cambiare religione, non aveva parlato con il padre che, non solo era un musulmano "molto convinto e praticante", ma era anche uno dei responsabili della comunità musulmana nel loro villaggio. In pratica, anche la frequentazione della chiesa cattolica da parte sua era avvenuta di nascosto, essendo egli ben consapevole del fatto che, ove la cosa si fosse risaputa in giro, avrebbero potuto esserci per lui conseguenze negative. Per il resto, egli confermava le sue precedenti osservazioni circa il fatto che un conoscente della sua famiglia lo aveva notato uscire da una chiesa e aveva riferito la circostanza a suo padre. Da quel momento in avanti si erano verificate le cose negative da lui già riferite, vale a dire, in particolare, i comportamenti aggressivi e violenti del genitore nei suoi confronti, dopo che era stato sottoposto alla già menzionata visita medica. A conferma delle violenze patite esibiva le cicatrici sulla mano che gli erano residue (sostenendo di averne altre sul fianco), e circa le minacce subite riferiva, tra l'altro, che il padre non era andato a prendere una "pistola" (come risulta dall'intervista da lui resa in Commissione), ma il fucile da caccia che teneva a casa. Inutile, di fatto, si era rilevata la denuncia da lui sporta alla polizia. Quanto al viaggio intrapreso per allontanarsi dal suo paese di origine, spiegava che lo zio aveva acquistato per lui un biglietto aereo così che aveva volato da Yundum a Tripoli. Confermava di avere subito una prolungata detenzione, di essere stato nutrito a stento in quel periodo, e di essere stato picchiato più volte. Precisava, inoltre, che a seguito della sua "scarcerazione", era stato aiutato da un cittadino del Niger, il quale lo aveva sostenuto, gli aveva consentito di mettersi in contatto con sua madre, e gli aveva pagato l'imbarco così che, a seguito di un'avventurosa traversata, aveva raggiunto l'Italia il 24.10.2016. Dopo avere trascorso un mese in Calabria aveva raggiunto il capoluogo ligure ove era rimasto. A suo dire essere cristiano era una cosa per lui "molto importante"; qui a Genova, aveva conosciuto due preti e, pur non frequentando la messa, si recava regolarmente in chiesa. Per il resto aveva studiato italiano, ed aveva in corso dei colloqui per ottenere una borsa lavoro. Quanto ai documenti prodotti alla Commissione (ivi compreso il già nominato certificato di nascita), spiegava che essi gli erano stati spediti da un suo amico. Con specifico riferimento al documento apparentemente proveniente dalle Forze di Polizia del Gambia (qualificato "mandato di cattura" dalla

Commissione Territoriale), spiegava che, trattandosi di uno scritto in lingua inglese, data la sua scarsa conoscenza di questo idioma, non era in grado di riferire il contenuto del rapporto in questione.

4. La Commissione territoriale, dopo avere ritenuto il suo racconto credibile quanto alla nazionalità gambiana, alla sua etnia, e alla sua provenienza da Illiassa, ha giudicato non credibili gli elementi relativi al credo religioso e al rischio di vita riferito alle minacce ed ai comportamenti paterni. Quanto ai primi le affermazioni rese dal richiedente sono state ritenute “vaghe, generiche e poco circostanziate”, tanto più che lo stesso ha affermato di non saper dire “tante cose sulla religione cristiana”; quanto agli aspetti relativi al “pericolo”, le dichiarazioni del giovane sono state giudicate “generiche, sommarie e prive di vissuto personale”.

Ciò premesso, stante l'affermata non credibilità, non vi sarebbero i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e, per gli stessi motivi, neppure la protezione sussidiaria, con riguardo alle previsioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007. Quanto alla previsione di cui alla lettera c) della disposizione da ultimo citata, si precisava che nella zona di provenienza del ricorrente non era rilevabile “alcuna situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Infine, con riguardo all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, si affermava l'insussistenza dei presupposti di legge, con la precisazione che al minore straniero “non accompagnato”, al compimento della maggiore età poteva essere rilasciato un permesso di soggiorno, “per motivi di studio, accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo”, qualora ricorrano i previsti requisiti normativi.

5. Preliminarmente, va detto che le questioni in rito sollevate dalla difesa del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento in quanto, come noto il presente procedimento non ha ad oggetto l'impugnativa del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale ma l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. Da ciò discende che sono irrilevanti ai fini del decidere tutte le questioni dedotte di tipo formale o procedurale relative al procedimento avanti alla Commissione e, in particolare, quelle relative a vizi di istruttoria e/o di motivazione del provvedimento (si v., ad es., Cass. n. 3898/2011; Cass. n. 10636/2010; Cass. SS.UU., ord. 25 ottobre 2013, n. 24155).

Ciò premesso, venendo al racconto del richiedente protezione, ad avviso del Collegio, le osservazioni svolte dalla Commissione Territoriale possono essere nella sostanza condivise. Più precisamente, pur dovendosi rilevare che all'epoca della sua personale vicenda in patria, il [] era un giovane adolescente, motivo per cui

potrebbe essere giustificata una certa genericità del suo resoconto (ed un'assai scarsa conoscenza delle pratiche e dei riti che caratterizzano il cristianesimo), resta il fatto che le sue dichiarazioni, da un lato, sono rimaste prive di riscontro (nessuna traccia vi è, ad esempio, della denuncia da lui sporta contro il padre), dall'altro, le sue affermazioni sono addirittura smentite dalla documentazione che lui stesso ha prodotto in sede amministrativa. In proposito, questo Tribunale, pur non avendo gli strumenti per deliberare l'autenticità o meno del mandato di cattura prodotto, non può fare a meno di rilevare che, come risulta chiaramente dal tenore letterale del documento, le autorità gambiane hanno attribuito al figlio comportamenti aggressivi nei confronti del padre e non viceversa.

In ogni caso, in ragione della non credibilità del racconto, non può essere affermata l'esistenza di una persecuzione nei suoi confronti per motivi di natura religiosa, e neppure di un pericolo di grave danno (attuale) in caso di rientro del richiedente protezione in Gambia. Sotto il profilo giuridico sono del tutto condivisibili le argomentazioni utilizzate dalla Commissione Territoriale (che qui devono essere integralmente richiamate), al fine di escludere i presupposti sia per il riconoscimento dello status di rifugiato, sia per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Quanto a quest'ultimo tipo di protezione, deve pacificamente essere esclusa anche la fattispecie di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/07, non essendovi attualmente in Gambia alcun conflitto armato in corso.

5. La situazione del ricorrente permette però, ad avviso di questo Collegio, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

5.1 In argomento va affermata la non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria. Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del D.L. n. 113/18 del 4.10.2018 pubblicato sulla G.U. del 4.10.2018 ed in vigore dal 5.10.2018, convertito dalla legge n. 132/2018 in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5, comma 6, del T.U. Immigrazione e l'art. 32, comma 3, della legge n. 25/2008, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, della giurisprudenza di merito e, da ultimo, anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 29460/2019 del 13 novembre 2019). Il D.L. n. 113/2018, nella parte in cui abroga l'istituto della protezione umanitaria, non si applica, pertanto,

Stampato il 11/11/2019 alle 15:56:56 su sistema di stampa dell'Ufficio di Segreteria del Tribunale di Roma. File: C:\Users\... \AppData\Local\Temp\...

al presente procedimento in quanto riferito a diritto/rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.2018.

5.2 L'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e, tuttavia, gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali: particolari motivi di salute, ragioni di età, violazioni di diritti fondamentali nel Paese di origine, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Tutto ciò precisato, sotto il profilo soggettivo, occorre tenere conto della storia personale del richiedente, che, sia pure non riconducibile alle maggiori forme di protezione per la mancanza dell'attualità del pericolo di grave danno, lo costringe a lasciare il Paese quando ancora era minorenne.

Dal punto di vista oggettivo, occorre rammentare che la situazione politica del Gambia resta tuttora assai delicata, ciò in quanto, nonostante il cambio di vertice alla guida del paese, l'operato del nuovo Presidente Adama Barrow, pur se positivamente valutato in termini di sicurezza e stabilità, non è al momento ancora valutabile con definitiva certezza, nonostante i primi tentativi di miglioramento. Dal sito di *Human Rights Watch* (HRW – *World Report 2018, Gambia events of 2017*, <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/gambia>), è disponibile l'esame del World Report 2018, in cui si legge relativamente al Gambia che *“Il clima dei diritti umani in Gambia è migliorato sensibilmente quando il nuovo presidente, Adama Barrow, e il suo governo hanno preso provvedimenti per invertire il lascito del governo autoritario e abusivo dell'ex presidente Yahya Jammeh...”*. Ed ancora,¹ al momento è possibile notare l'esistenza solo di impegni da parte del nuovo governo: *“il governo gambiano pubblica le risposte alle raccomandazioni contenute nell'ultimo “Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on its mission to The Gambia”, realizzato dal gruppo di lavoro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulle Sparizioni forzate o involontarie. Accettando le raccomandazioni, il governo di Banjul si impegna a: introdurre il reato di “sparizioni forzate” (“enforced disappearances”) all'interno del codice penale; smantellare la prigione “Mile 2” e*

1 Cfr. <https://www.asiloinieuropa.it/ricerca-country-of-origin-information-coi/gambia> predisposta dalla Associazione Asilo in Europa che richiama il documento dell'UN Human Rights Council https://www.ecoi.net/en/file/local/1443307/1930_1536918084_g1826818.pdf

costruire una nuova struttura; creare un registro dei casi di grave violazione dei diritti umani, raccolti grazie all'operato della Commissione di verità e riconciliazione (TRCC); intervenire sul sistema giudiziario, garantendone i principi di imparzialità e indipendenza e assicurando la presa in carico da parte del sistema penale dei casi di sparizione forzata”.

Dunque, come già più volte rilevato da questo Tribunale, che la situazione sia ancora delicata e che il processo di pacificazione del Paese nel “dopo-Jammeh” non sia ancora concluso, sembra confermato dal fatto che la missione militare di pace con forze internazionali ECOMIG, finanziate dalla UE, è stata prorogata fino all'agosto 2019² e, successivamente, sino al marzo 2020³.

Secondo molti commentatori e attivisti, inoltre, continuerebbero gravi violazioni dei diritti umani con dura repressione del dissenso⁴.

Con specifico riguardo al caso in esame va, quindi, tenuto conto: a) di una situazione generale di insicurezza del Paese d'origine, come sopra brevemente ricostruita e descritta, che ragionevolmente, oggi non ancora risolta, renderebbe il rimpatrio difficoltoso; b) delle vicende vissute in Libia, segregato in carcere (o più probabilmente in un campo di prigionia), qui ferito, maltrattato, tenuto prigioniero e poi liberato solo perché creduto morto o, comunque, in fin di vita. Quanto al trattamento violento subito dagli stranieri in transito dalla Libia, in particolare provenienti dall'Africa Subsahariana, la notizia, già nota⁵, trova conferma, tra l'altro, nelle

² Cfr. European External Action Service, *European Union support to the “New Gambia”* Updated on: 25/02/2019 (v. in particolare pag. 2, ultime righe), su: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/european_union_ongoing_contracts.pdf. Afrobarometer, *Gambians divided on whether ECOMIG should leave the country, survey shows*, su: <http://www.afrobarometer.org/press/gambians-divided-whether-ecomig-should-leave-country-survey-shows>

³ In tal senso: *Teller Report, Gambia: the extended Ecomig mission – RFI*, consultabile su <https://www.tellerreport.com/news/2019-08-22-gambia-the-extended-ecomig-mission-rfi-rJIQ12jNH.html>

⁴ V. ad esempio su *Meltingpot.org*, l'articolo *Gambia. Arrestato Killa Ace, il rapper che ha denunciato la dittatura* del 19/8/2019, su: <https://www.meltingpot.org/Gambia-Arrestato-Killa-Ace-il-rapper-che-ha-denunciato-la.html#.XYU1KuezbIW>

⁵ Si veda il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International: “*Rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. (...) La legislazione libica continuava a considerare un reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso d'irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento per la lotta alla migrazione irregolare (Department for Combating Irregular Migration – Dcim), in stato di detenzione indefinita in attesa dell'espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno, erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano al di fuori dell'effettivo controllo del*

dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8 maggio 2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, in quanto sono pervenute da fonti diverse testimonianze di migranti sfruttati, schiavizzati, picchiati o molestati sessualmente⁶. Più recentemente, tali notizie vengono confermate, e se possibile in senso ancor più grave e drammatico, da tutte le fonti internazionali⁷; c) del buon percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano: lo stesso ha frequentato i corsi di lingua, avendo anche frequentato un "percorso di alfabetizzazione informatica" mostrando una discreta conoscenza della lingua italiana, pur essendosi avvalso dell'ausilio dell'interprete; ha frequentato il corso sulla sicurezza propedeutico all'inizio del percorso di borsa lavoro, ed è in attesa di essere chiamato. Dalla più recente relazione della Cooperativa sociale " " , presso la quale egli si trova collocato, risulta che il giovane "ha instaurato sia con gli operatori di riferimento che (con) gli altri ragazzi della struttura un rapporto di fiducia e rispetto delle regole".

In definitiva, non v'è dubbio che un percorso quale quello illustrato verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Gambia. In tale situazione, considerata comunque credibile l'esistenza di problematici rapporti con l'unico genitore rimastogli, considerato, da un lato, il traumatico percorso migratorio (le cui sofferenze si rivelerebbero inutilmente patite), dall'altro, la situazione del Paese e quella in Italia, si può concludere che se il tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Anche alla luce della nota giurisprudenza di legittimità (si v. Cass. n. 4455/18, nonché la costante giurisprudenza successiva, e la già citata Cass. Civ. Sez. Un. n. 29460/19, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

Gna. In queste strutture erano tenuti in condizioni squalide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, sparatorie, sfruttamento e violenza sessuale".

⁶ Cfr. <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib>

⁷ Si veda per tutti, da ultimo, Women's refugee Commission, "More Than One Million Pains": *Sexual Violence Against Men and Boys on the Central Mediterranean Route to Italy*, available on <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Libya-Italy-Report-03-2019.pdf>

5.3 Quanto al provvedimento da emettere, richiamate le motivazioni della citata pronuncia delle Sezioni Unite 29460/2019, in applicazione dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018,- il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «*casi speciali*», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

6. Quanto, infine, alle spese di giudizio, stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si provvede con separato decreto, ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* del D.P.R. n. 115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;

dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998.

Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 D. Leg.vo n. 113/2018 del permesso di soggiorno recante la dicitura «*casi speciali*», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 10 marzo 2020.

Il Presidente est.
Francesco Mazza Galanti